

Costituzione & Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino



Indice

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

- Storia
- articoli
- spiegazione degli articoli

COSTITUZIONE ITALIANA

- Storia
- articoli più importanti
- spiegazione

CONFRONTO

- similitudini e differenze

GLOSSARIO

Storia

La Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino è un testo giuridico scritta durante la Rivoluzione Francese.

Nel corso della Rivoluzione Francese l'Assemblea Nazionale Costituente incaricò una Commissione di cinque membri di scrivere la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino che avrebbe dovuto sostituire la monarchia dell'Ancien Regime con una monarchia costituzionale. Il progetto venne discusso a lungo e poi accettato da Luigi XVI il 5 ottobre del 1789. Gran parte della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino venne confluito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottato nel 1948 dalle Nazioni Unite.

Articoli Dichiarazione (1-17)

ARTICOLO 1

Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

ARTICOLO 2

Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

ARTICOLO 3

Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

ARTICOLO 4

La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

ARTICOLO 5

La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

ARTICOLO 6

La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini

essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

ARTICOLO 7

Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.

ARTICOLO 8

La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

ARTICOLO 9

Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

ARTICOLO 10

Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

ARTICOLO 11

La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

ARTICOLO 12

La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

ARTICOLO 13

Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i



cittadini, in ragione delle loro sostanze.

ARTICOLO 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione e la durata.

ARTICOLO 15

La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua amministrazione.

ARTICOLO 16

Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.

ARTICOLO 17

La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previa una giusta indennità.

Interpretazione degli articoli

Il primo articolo parla dell'uguaglianza tra gli uomini (al contrario di quanto avveniva durante l'Ancien Régime).

Il secondo articolo dice che esistono dei diritti imprescrittibili (che non possono essere soppressi) e che questi diritti fondamentali sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Nell'articolo 3 si dice che la sovranità è del popolo

L'articolo 4 spiega come deve essere inteso il concetto di libertà: fare tutto quello che non nuoce agli altri.

L'articolo 5 dice che lo Stato può impedire solo quello che è vietato dalla legge.

Il sesto articolo dice che la legge è uguale per tutti e tutti i cittadini sono uguali davanti a essa.

L'articolo 7 dice che ogni uomo può essere perseguitato per motivi legali se e solo se compie delle azioni contrarie alla legge; viene inoltre previsto il reato di resistenza all'arresto.

L'articolo 8 dice che la pena per un reato deve essere limitata a quanto necessario (per il bene della collettività) e che la legge non può avere valore retroattivo (ossia applicarsi a casi avvenuti prima che la legge venisse promulgata).

Anche l'articolo 9 ha valore anche oggi e afferma che ogni persona deve essere considerata innocente fino a quando non viene provata la sua colpevolezza.

Gli articoli 10 e 11 affermano che ognuno ha la possibilità di esprimere le proprie opinioni politiche e religiose, è libero di stampare, scrivere e parlare senza essere

perseguitato, a meno che le sue manifestazioni non siano nocive per gli altri cittadini. L'articolo 12 dice che il controllo che la legge sia rispettata è affidata a una forza pubblica che deve agire per il bene della cittadinanza e non per il proprio interesse. Il 13 riconosce l'esigenza delle tasse e sostiene che lo stato ha delle spese (forze pubbliche ecc.) a cui la cittadinanza deve contribuire in maniera equa. È importante ricordare che le disparità nel sistema di tassazione si collocano all'origine della rivoluzione.

Gli articoli 14 e 15 sostengono che i cittadini hanno il diritto di controllare che lo svolgimento delle attività dello stato si svolgano in modo regolare e di essere informati di quello che succede.

L'articolo 16 ribadisce la basilarietà della suddivisione dei poteri e del rispetto dei diritti fondamentali e dice che un Paese non ha una costituzione se non vi si trova una suddivisione dei poteri e una garanzia dei diritti di ogni uomo.

L'ultimo articolo fa diretto riferimento alla proprietà privata e afferma che le cose di proprietà del cittadino non possono essergli tolte se non per un motivo di necessità pubblica.

LA COSTITUZIONE

Piccola introduzione sulla suddivisione del potere italiano

Anche in Italia, come in altri stati, si usa il principio della separazione dei poteri:

Il potere legislativo, cioè il potere di fare le leggi, è affidato al Parlamento;

Il potere esecutivo, il potere di fare eseguire le leggi del Parlamento, è affidato al Governo;

Il potere giudiziario, il potere di controllare che le leggi siano rispettate, è affidato alla Magistratura.



Storia della Costituzione

La Costituzione della Repubblica è stata approvata è l'insieme di leggi sulla base della nostro Stato. È stata approvata il 22 dicembre 1947 dall'Assemblea Costituente e poi dichiarata valida il 27 dicembre dello stesso anno dal capo provvisorio dello Stato Enrico de Nicola. Entra in vigore il Capodanno del 1948.

I principi fondamentali (articoli 1-12)

ART 1

L'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,

limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ARTICOLO 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.

ARTICOLO 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.


Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

ARTICOLO 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ARTICOLO 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.



Spiegazione degli articoli

ARTICOLO 1

Nel 1946 i cittadini hanno votato a maggioranza per instaurare una repubblica democratica (il potere ai cittadini in modo diretto, referendum, o indiretto, elezione di rappresentanti). Dopo la rivoluzione francese i sudditi (chi era sottomesso dai nobili e dal re) sono stati chiamati cittadini. Il lavoro è il fondamento della repubblica ciò che rende il cittadino completamente tale.

ARTICOLO 2

Riappare anche nella nostra Costituzione il concetto dei diritti inviolabili (la vita, libera espressione, possedere una famiglia ecc...) che sono ritenuti *originari* e non permessi dallo Stato.

ARTICOLO 3

Questo articolo parla dell'uguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge. Gli avvenimenti che hanno portato alla formazione di questa legge sono ad esempio:
le persecuzioni contro gli ebrei nel corso della storia
il trattamento riservato agli avversari politici nel periodo fascista

ARTICOLO 4

Quando nella Costituzione si parla di diritto al lavoro non si intende che lo Stato debba trovare un lavoro per il singolo cittadino, ma che crei le condizioni affinché ciò sia possibile. Riguardo al dovere di lavorare, lo Stato non obbliga il cittadino a lavorare, ma lo invita a partecipare al benessere della nazione e alle attività sociali.

ARTICOLO 5

Mentre si riconosce che l'Italia è uno stato unico e indivisibile, si affermano due principi:

- ⌘ il primo è il decentramento, secondo il quale l'amministrazione non deve appartenere solo allo Stato, ma anche a organi periferici;
- ⌘ il secondo è l'autonomia secondo il quale devono esserci enti pubblici, differenti dallo Stato, che amministrano una parte del territorio e chi vi vive (Esempio: province, comuni, regioni).

ARTICOLO 6

Questo articolo ribadisce l'uguaglianza e che ci sono delle minoranze culturali e linguistiche che vanno tutelate.

ARTICOLO 7

L'Italia riconosce l'autorità della Chiesa, ma solo in ambito religioso. Un concordato tra lo Stato e la Chiesa è stato scritto nel 1929 e vi sono state poi apportate delle piccole modifiche nel 1984.



ARTICOLO 8

Qui si afferma la libertà di culto e quella delle varie organizzazioni dei fedeli. Nel 1929, con il concordato con la Chiesa, è stata emanata una legge sull'esercizio di culti ammessi nello Stato.

ARTICOLO 9

Questo articolo impegna lo Stato a favorire la diffusione della cultura e la ricerca scientifica, nella conservazione del patrimonio artistico e dei paesaggi naturali.

ARTICOLO 10

Questo articolo parla dei diritti dello straniero che sono gli stessi diritti inviolabili di cui si è già parlato. Lo straniero ha diritto all'asilo nel caso nella sua terra venga perseguitato per motivi politici o gli sia impedita la libertà di stampa.

ARTICOLO 11

L'Italia rifiuta la guerra ritenendola mezzo di offesa alla libertà dei popoli ed è necessaria solo in caso di difesa contro altri popoli.

ARTICOLO 12

Il tricolore venne adottato dal Regno d'Italia e al centro si trovava il simbolo della casata dei Savoia. Con la proclamazione della Repubblica tale simbolo è stato rimosso e, nelle bandiere della marina militare e mercantile, è stato sostituito con quello delle quattro Repubbliche marinare



CONFRONTO TRA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO & COSTITUZIONE ITALIANA



COSTITUZIONE ITALIANA



DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO

- ⤴ L'Articolo 2 parla dei diritti inviolabili dell'uomo.
- ⤴ L'Articolo 3 dice che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, religione, paese...
- ⤴ In questi 12 articoli non ci sono accenni alla libertà di stampa, ma si può intuire da alcune frasi.
- ⤴ Qui si parla ben chiaramente del potere che la Chiesa possiede.
- ⤴ Qui si parla dei diritti degli stranieri.
- ⤴ L'Italia utilizza il concetto della separazione dei poteri, anche se non se ne fa menzione nei dodici articoli che costituiscono i principi fondamentali.

- ⤴ L'Articolo 2 parla di diritti imprescrittibili dell'uomo.
- ⤴ L'Articolo 1 parla di un'uguaglianza tra gli uomini, infatti le donne a quel tempo erano ancora ritenute inferiori rispetto all'uomo.
- ⤴ In questo trattato si parla spesso di libertà di stampa, di parola, di scrittura.
- ⤴ Non si parla di cose riguardo al potere della Chiesa.
- ⤴ Non si parla mai dei diritti degli stranieri.
- ⤴ L'Articolo 16 parla della separazione dei poteri.

LA DEMOCRAZIA

Il termine democrazia significa potere del popolo. In Italia si utilizza la democrazia, il popolo elegge dei rappresentanti che prendono le decisioni. Solitamente in una democrazia c'è una Costituzione.

LO STATO

Uno stato si può definire tale solo se:

- ⤴ Deve comprendere un territorio
- ⤴ Ci deve essere un potere centrale che governa il territorio
- ⤴ Il potere deve governare utilizzando una o più leggi

LA LIBERTA'

La libertà è potere fare tutto quello che non nuoce alla libertà delle altre persone e non come crede molta gente, poter fare tutto quello che si vuole. Se ognuno facesse quello che vuole, molte persone verrebbero private della libertà.

UGUAGLIANZA

Tutti gli uomini sono uguali dal punto di vista della legge, hanno tutti gli stessi diritti e non ci devono essere discriminazioni tra le persone senza esclusione di sesso, età, paese, religione.

GLOSSARIO

A

ASSEMBLEA COSTITUENTE

L'Assemblea Costituente è un'istituzione composta da diversi membri ed ha lo scopo di compilare una Costituzione quando lo stato ne necessita.

ASSOCIAZIONE

Un'associazione è un ente privato di individui che hanno lo scopo di raggiungere degli obiettivi comuni, che possono essere politici, sportivi, sindacali, ambientali ...

AUTONOMIE LOCALI

Sono tutte le città, regioni, comuni e province che possono emanare norme giuridiche.

D

DELITTO

Il delitto è un reato che, secondo il codice penale, può essere punito con le seguenti pene: la reclusione, l'ergastolo o la multa.

DIRITTO AL LAVORO

È un diritto riconosciuto a tutti i cittadini italiani e citato nell'articolo 4 della Costituzione italiana

N

NAZIONE

Una nazione è un insieme di individui che hanno in comune un patrimonio culturale. In genere fa parte di uno Stato. Esistono anche Stati multinazionali, ossia che hanno persone di diverse nazionalità (es. Svizzera)

NORMA

Regola che impone determinati comportamenti. Può nascere per motivi religiosi, morali, ecc ...

P

PARLAMENTO

Si occupa del potere legislativo e controlla l'operato del Governo. In Italia è formato dai 630 componenti della Camera dei deputati e dai 315 membri del Senato, più i senatori a vita.

S

STATO

Lo Stato è un ordinamento giuridico (comunità organizzata) politico che governa su un determinato territorio e sulle persone che lo abitano.

